



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

DECRETO N° 24 del 13/03/2023

OGGETTO: ACCELERAZIONE ITER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. PRESA D'ATTO DEI POTERI COMMISSARIALI ATTRIBUITI AL SINDACO E INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO.

OGGETTO : ACCELERAZIONE ITER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. PRESA D'ATTO DEI POTERI COMMISSARIALI ATTRIBUITI AL SINDACO E INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE a seguito delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 il sottoscritto avv. Amedeo Bottaro è stato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Trani e proclamato in data 8.10.2020

PREMESSO CHE

- con Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility* - Regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è stato approvato il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito "PNRR") presentato dall'Italia e recante riforme e i progetti di investimento, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

CONSIDERATO CHE Il Legislatore nazionale ha inteso adottare misure volte ad imprimere celerità in particolare agli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, giungendo ad attribuire ai Sindaci i poteri dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18.4.2019, n. 32, legittimati ad avviare procedure di gara recanti deroga a numerose disposizioni del codice dei contratti, ad approvare i progetti e ad assumere determinazioni necessarie per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilite le condizioni dell'effettiva realizzazione dei lavori.

VISTO in particolare il d.l. 8 aprile 2020, n. 22 e segnatamente l'art. 7 *ter* rubricato *Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica* ove:

- al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica è disposto che fino al 31 dicembre 2026 i Sindaci ... operino, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

- sono attribuiti altresì ai Sindaci, nell'esercizio dei poteri di commissari straordinari i seguenti poteri:

1. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci ..., con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

2. I sindaci:

- a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;

- c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessita';
- d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

PRESO ATTO CHE la medesima norma, al comma 1 bis introdotto dall'art. 24 del d.l. 13 del 20.02.2023, dispone che *Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, i sindacipossono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' di societa' da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.*

VISTO il richiamato articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 quale descrizione di dettaglio del contenuto dei poteri commissariali attribuiti al Sindaco, ove è stabilito che:

2.... allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo' altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. OMISSIS

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

CONSIDERATO CHE detta disciplina acceleratoria e derogatoria con attribuzione ai Sindaci di poteri commissariali è applicabile a tutti i procedimenti aventi ad oggetto interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica ivi inclusi quelli finanziati con fondi PNRR, alla luce dell'art. combinato disposto degli artt. 48 e 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del d.l. 24.02.2023, n. 13 art. 24;

Riferito altresì che:

- il Comune di Trani è soggetto attuatore di numerosi interventi finanziati con fondi PNRR, per un totale di circa € 60.000.000
- Che per quanto di interesse dell'esercizio dei poteri commissariali, questo Comune è soggetto attuatore dei seguenti interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica finanziati con fondi PNRR per gli importi sotto indicati indicati:

AMMINISTRAZIONE TITOLARE	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	INVESTIMENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CUP	IMPORTO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica	Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N.48048 PER LE CANDIDATURE NUOVI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA.	Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"	Ricostruzione della scuola dell'infanzia e primaria Papa Giovanni XXIII	C71822000780006	4.939.128,00 €
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA	Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	Avviso Pubblico del MIUR n.48038/2021 -candidatura di interventi di ampliamento con nuova costruzione adibita a mensa scolastica	Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense"	Realizzazione di una mensa scolastica presso la scuola Bovio	C71822001480006	288.000,00 €
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA	Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	Avviso Pubblico del MIUR n.48038/2021 -candidatura di interventi di ampliamento con nuova costruzione adibita a mensa scolastica	Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense"	Realizzazione di una mensa scolastica presso la scuola Beltrani	C71822001470006	298.500,00 €
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA	Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	Avviso Pubblico del MIUR n.48047/2021 -candidatura di intervento di nuova costruzione di un asilo nido comunale e servizi integrativi di sezioni primavera	Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Realizzazione di un asilo nido comunale (con annesso sezioni primavera) su un'area di proprietà pubblica individuata in via dei Mirti e via dei Gelsomini	C71822001510006	2.640.000,00 €
MINISTERO DELL'INTERNO	Missione 2	Componente 4	INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA ART. 1 COMMA 29 E SEGUENTI DELLA L. 160/2019 (PICCOLE OPERE)	Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA ART. 1 COMMA 29 E SEGUENTI DELLA L. 160/2019 SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ROCCA	C74D23000730006	340.000,00 €

Considerato che il combinato disposto delle norme richiamate in narrativa è tale da garantire una maggiore speditezza alle modalità attuative degli *interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica*, speditezza prodromica altresì al raggiungimento degli stringenti milestone e target temporali contrattualizzati nei finanziamenti PNRR e condizionanti l'effettiva liquidazione degli acconti;

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241 e segnatamente l'art. 1 c. 2 ove è stabilito il principio in base al quale *La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.*

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto suesposto, che il Sindaco di Trani, fino al 31 dicembre 2026, si avvalga della facoltà dettata dall'art. 7 ter d.l. 8.04.2020 n. 22 di operare con i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, prodromica al raggiungimento dei target dei finanziamenti PNRR Ed in grado di migliorare la qualità dell'edilizia scolastica comunale e, conseguentemente, migliorare la qualità dei servizi offerti alla popolazione scolastica tranese;

Visto il succitato art. 7 ter d.l. 22/2020 ove al comma 1 *bis* è disposto che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.

Atteso che tale disposizione risponde alla condivisa finalità di esercitare in materia di riqualificazione di edilizia scolastica i poteri commissariali nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e potere gestionale, senza comprimere la finalità acceleratoria e di semplificazione sottesa all'istituto commissariale;

RICHIAMATA la disposizione sindacale n. 1 del 5.01.2013 ove sono assegnate, ai sensi degli articoli 109 e 110 del t.u. 267/00, all'ing. Luigi Puzziferri- Dirigente Area Lavori pubblici le attribuzioni in materia di edilizia scolastica (manutenzione e gestione ivi compresa la sicurezza);

Ritenuto pertanto opportuno dover individuare nell'Area lavori pubblici e patrimonio dell'ente e nel suo Dirigente ing. Puzziferri la struttura amministrativa di cui il Sindaco si avvale nell'esercizio dei poteri commissariali, deputata al supporto tecnico ed alle attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica;

Visto il TUEL

Visto l'art. 24 d.l. 24.2.2023, n. 23 rubricato *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*

Vista la l. 241/1990

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. Di prendere atto del d.l. 8 aprile 2020, n. 22 e ss.mm.ii. e segnatamente l'art. 7ter rubricato *Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica*;
2. Di esercitare sino al 31.12.2026 la facoltà dettata dall'art. 7 ter d.l. 8.04.2020 n. 22 di operare con i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica del Comune di Trani, ivi inclusi quelli finanziati con fondi PNRR;
3. Di avvalersi segnatamente e con effetto immediato della facoltà di operare con i suindicati poteri commissariali, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la deroga alle seguenti disposizioni del codice dei contratti pubblici:
 - a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che e' stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
4. Di rinviare a successive valutazioni l'esercizio delle ulteriori facoltà connesse all'esercizio dei poteri commissariali, diverse dalla facoltà di deroga al codice dei contratti pubblici;
5. di individuare nell'Area Lavori pubblici e patrimonio dell'Ente la struttura amministrativa incaricata del supporto tecnico e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, nell'esercizio dei poteri commissariali, di cui all'art. 7 ter comma d.l. 8.04.2020 n. 22 e ssmmii;
6. Di dichiarare, per l'effetto, che saranno in capo al dirigente Area lavori pubblici, ing. Luigi Puzziferri, tutti i poteri gestionali collegati all'esercizio delle funzioni commissariali in materia di riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui al presente provvedimento;
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Area Lavori pubblici ed al Segretario generale per gli adempimenti consequenziali;
8. Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio oltre che nella pertinente sezione di Amministrazione trasparente.

Sindaco

BOTTARO AMEDEO / Namirial
S.p.A./02046570426